

**Regolamento  
di disciplina degli alunni**

**Scuola Secondaria di I° Grado**

**Istituto Comprensivo di Roncade**



A.S. 2019-2020  
Delibera del Consiglio D'Istituto n. 43 del 20.11.2019



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI RONCADE**

*Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier*

*Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046*

*C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264*

*Peo: [tvic875005@istruzione.it](mailto:tvic875005@istruzione.it) – Pec: [tvic875005@pec.istruzione.it](mailto:tvic875005@pec.istruzione.it) – sito web: [www.icroncade.edu.it](http://www.icroncade.edu.it)*

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**Scuola Secondaria di I grado**

**A.S. 2019-2020**

*Delibera del Consiglio D'Istituto del 20.11.2019*

*Ratificato dal Collegio Docenti del 19.11.2019*

**Elaborato ai sensi:**

- Del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007- *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- Della Nota prot. 3602 del 31 luglio 2008, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione

**Aggiornato ai sensi:**

- Della Legge 29 maggio 2017, n. 71, *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";*
- Delle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* (Aggiornamento);
- Delle *Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione;*
- Del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.*

## **Premessa**

*La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; essa promuove i valori della legalità e della collaborazione, della tolleranza e dell'accoglienza, la cultura del rispetto per le persone e per l'ambiente, ponendosi tra gli obiettivi prioritari l'Educazione alla convivenza civile e democratica.*

*La vita sociale, in quanto comunitaria, è possibile solo nell'ambito di regole di comportamento conosciute e condivise da parte di tutti i suoi componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale ATA, esperti esterni ed educatori che operano a vario titolo nella scuola.*

## **DIRITTI E DOVERI DELL'ALUNNO (ex. DPR. 249/98)**

### **Art. 1 - Diritti**

- 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.*
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
- 3. Ogni studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela delle loro diverse culture e alla realizzazione di attività interculturali.*
- 4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
- 5. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*

### **Art. 2 - Doveri**

## **TABELLA A - I doveri degli studenti e delle studentesse**

<b>DOVERI</b>	<b>COMPORAMENTI</b>
<b>A. FREQUENZA REGOLARE</b>	<i>1) Non assentarsi, senza validi e giustificati motivi, dalle lezioni. 2) Presentare valida giustificazione in caso di assenza, come da Regolamento di Istituto. 3) Essere presente in aula all'inizio delle lezioni, salvo casi di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'alunno. 4) Non fare assenze mirate in una o più discipline anche con l'uso improprio di uscite anticipate o entrate posticipate. 5) Non sottrarsi sistematicamente e consapevolmente dalla frequenza e dall'impegno in una o più discipline e attività del proprio percorso didattico-formativo. 6) In caso di ripetuti ritardi, l'alunno sarà inviato dal Dirigente Scolastico o suo delegato – Collaboratore del Dirigente - per i dovuti accertamenti. Il totale delle assenze non deve superare il 25% del monte orario annuale complessivo. 7) L'alunno assente, anche per brevi periodi, con l'aiuto della famiglia e del registro elettronico, è tenuto ad informarsi ed aggiornarsi sulle attività svolte e sui compiti assegnati in modo da poter seguire con regolarità il percorso didattico.</i>

<p><b>B. RISPETTO DELLE REGOLE SCOLASTICHE E DEGLI ALTRI</b></p>	<p>1) Prestare attenzione durante le lezioni che vengono impartite dagli insegnanti.</p> <p>2) Non masticare gomme e mangiare in aula durante le ore di lezione.</p> <p>3) Non essere causa di disturbo ed interruzione delle lezioni</p> <p>4) Indossare un abbigliamento adeguato durante le lezioni e durante le esercitazioni pratiche.</p> <p>5) Svolgere i compiti assegnati dai docenti.</p> <p>6) Non esternare atteggiamenti o parole non consoni alla funzione educativa della scuola, oppure contrari alla morale comune.</p>
	<p>7) Non tenere un comportamento che possa costituire pericolo per sé e/o per gli altri.</p> <p>8) Non usare un linguaggio che risulti d'ingiuria, di minaccia o di diffamazione nei confronti degli altri alunni, dei docenti o di altre persone. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non docente e dei compagni un comportamento rispettoso e civile e ad usare un linguaggio corretto e controllato.</p> <p>9) Lo studente deve mantenere a scuola, nei pressi dell'Istituto, nello scuolabus, in mensa, durante ogni attività organizzata dalla scuola un comportamento serio ed educato, evitando ogni forma di aggressività e parole offensive.</p> <p>10) Non arrecare offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni.</p> <p>11) Non assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio che si traducano in comportamenti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o emarginanti.</p> <p>12) Non assumere comportamenti improntati a forme di violenza, ricatto, minaccia e bullismo.</p>
<p><b>C. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE</b></p>	<p>1) Non alzarsi durante lo svolgimento della lezione e non uscire dall'aula, se non con l'espressa autorizzazione del docente che risponde della vigilanza sugli alunni in quel momento.</p> <p>2) E' vietata l'introduzione e l'uso del cellulare da parte degli alunni a scuola. In caso si renda necessario che l'alunno debba portare con se il cellulare, il genitore deve darne preventiva comunicazione scritta alla scuola e il cellulare, pertanto, sarà tenuto spento e consegnato al docente in servizio alla prima ora che lo consegnerà al Collaboratore del Dirigente o al Referente di sede. Il telefono sarà riconsegnato all'alunno al termine delle lezioni.</p> <p>3) L'utilizzo di altri dispositivi tecnologici personali è consentito solo per finalità didattiche e previo consenso dell'insegnante.</p> <p>4) I dispositivi tecnologici saranno presi in consegna dall'insegnante se utilizzati durante l'attività didattica senza autorizzazione e verranno restituiti ai genitori dell'alunno/a , previa richiesta degli stessi al Collaboratore del Dirigente o al Referente di sede.</p> <p>5) E' vietato fare foto o riprese e diffonderle senza il consenso informato delle persone coinvolte.</p> <p>6) E' vietato fare commenti offensivi, esercitare azioni di</p>

	<p><i>cyberbullismo, sexting (invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite internet o telefono cellulare) su social network, su sistemi di messaggistica istantanea, su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Per "cyberbullismo" si intende: "Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (cfr. art. 1 comma 2, legge 71/2017 e relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017)</i></p> <p><i>7) Gli alunni hanno la facoltà di usare il telefono della scuola per comunicare con i genitori o parenti solo in caso di necessità. Non è consentito telefonare per richiedere i materiali scolastici dimenticati a casa.</i></p>
<p><b>D. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE</b></p>	<p><i>1) Non fumare negli ambienti interni ed esterni dell'Istituto. È severamente vietato, inoltre, l'uso di sigarette elettroniche.</i></p> <p><i>2) Osservare le regole dettate dalla scuola sulla sicurezza dove si svolge l'attività didattica, compresi i bagni.</i></p>
<p><b>E. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE</b></p>	<p><i>1) Lo studente deve avere cura della propria persona, degli oggetti personali e di quelli altrui, non deve appropriarsi del materiale non suo e se trova oggetti abbandonati o perduti deve consegnarli al docente.</i></p> <p><i>2) Lo studente deve usare le strutture e i servizi della scuola in modo corretto senza provocare danni al regolare funzionamento degli stessi. Non manomettere o guastare gli impianti e le attrezzature in dotazione presso l'Istituto.</i></p> <p><i>3) Lo studente deve rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia, contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.</i></p>

### **Art. 3 - Sanzioni disciplinari**

1. *La responsabilità disciplinare è personale, nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.*
2. *Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5 del presente regolamento e dall'art. 2, lett. B) del D.Lvo 62/2017.*
3. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
4. *Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e nell'ambito delle attività individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.*
5. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
6. *Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.*
7. *Fatta salva l'impugnatura prevista, gli interventi mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutivi.*

### **Art. 4 - Classificazione delle sanzioni disciplinari ex nota del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO**

1. **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.** Sono sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma definite ed individuate dal successivo art. 5 del presente Regolamento.
2. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.** Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
3. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.** Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
  - *devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);*
  - *il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.*L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice

penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**5. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 4 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 2,3,4 e 5 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**Art. 5 - Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni disciplinari e relative sanzioni.**

<b>DOVERI</b>	<b>INFRAZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE</b>	<b>Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni</b>
<b>Frequenza</b>	1. Assenze frequenti e/o mirate. 2. Ritardi frequenti e/o non giustificati. 3. Avvisi non firmati.	a) Giorno di rientro: ammonizione verbale b) Giorni successivi: annotazione scritta sul diario personale dell'alunno e sul registro di classe c) In caso di abitudine a ritardare le giustificazioni: avvertimento telefonico e scritto alla famiglia d) Richiamo scritto del	<b>a, b, c - Insegnante</b>  <b>d - Dirigente Scolastico</b>

		<i>Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</i>	
	<p>4. Falsificazione di firme e/o valutazioni e falsificazione di verifiche.</p> <p>5. Manomissione intenzionale del libretto delle giustificazioni.</p> <p>6. Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori.</p>	<p>a) Richiamo scritto dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia</p> <p>b) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per uno o più giorni (max 3 giorni)</p>	<p><b>a- Insegnante</b></p> <p><b>b – Dirigente Scolastico + CdC straordinario</b></p>
<b>Rispetto delle regole scolastiche e degli altri</b>	<p>1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni.</p> <p>2. Dimenticanze reiterate di materiale.</p> <p>3. Reiterata mancanza nello svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne.</p>	<p>a) Richiamo verbale dell'insegnante</p> <p>b) Richiamo scritto dell'insegnante e produzione aggiuntiva di elaborati</p> <p>c) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>d) Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</p>	<p><b>a, b, c – Insegnante</b></p> <p><b>d - Dirigente Scolastico</b></p>
	<p>4. Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni e laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, spettacoli cinematografici o teatrali, corsi per attività extrascolastiche.</p> <p>5. Mancanza di attenzione.</p> <p>6. Disturbo della lezione.</p> <p>7. Persistenza nell'indossare un abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico.</p>	<p>a) Richiamo verbale dell'insegnante</p> <p>b) Richiamo scritto dell'insegnante e produzione aggiuntiva di elaborati</p> <p>c) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>d) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</p>	<p><b>a, b, c – Insegnante</b></p> <p><b>d - Dirigente Scolastico</b></p>
	<p>8. Comportamenti scorretti rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, furti).</p>	<p>a) Richiamo verbale dell'insegnante</p> <p>b) Richiamo scritto dell'insegnante</p> <p>c) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>d) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</p>	<p><b>a, b, c – Insegnante</b></p> <p><b>d – Dirigente Scolastico</b></p> <p><b>e - Dirigente Scolastico + CdC straordinario</b></p>

		e) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per uno o più giorni	
	9. Comportamenti verbali e/o fisici irrispettosi e/o offensivi nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, offese, intimidazioni, calunnie, minacce). 10. Possesso e uso di oggetti pericolosi. 11. Reiterata trasgressione delle norme del regolamento disciplinare.	a) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia b) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia c) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno d) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni e) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 5 giorni	a, b – Dirigente Scolastico c, d, e - Dirigente Scolastico + CdC straordinario
<b>Rispetto delle disposizioni organizzative</b>	1. Uso del telefono cellulare durante le ore di lezione o durante la ricreazione. 2. Diffusione di immagini e/o video ottenuti con l'uso improprio di telefoni cellulari durante le ore di lezione su Social Network.	a) Sequestro immediato del telefono e richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia per il ritiro dell'oggetto stesso b) In caso di reiterazione, richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia c) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni	a- Insegnante b - Dirigente Scolastico c- Dirigente Scolastico + CdC straordinario
	3. Uscita senza autorizzazione nei corridoi durante l'orario di lezione, nei cambi d'ora o durante la ricreazione. 4. Uso non autorizzato di materiale estraneo all'attività didattica (figurine, giornalini, MP3, lucette laser, oggetti contundenti, ecc.)	a) Richiamo scritto dell'insegnante sul diario personale dell'alunno b) Richiamo scritto sul registro di classe con convocazione della famiglia c) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia. d) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni.	a, b - Insegnante c - Dirigente Scolastico d- Dirigente Scolastico + CdC straordinario
<b>Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute</b>	1. Uso scorretto dei bagni e/o degli spogliatoi. 2. Mancato rispetto delle	a) Richiamo verbale dell'insegnante b) Richiamo scritto	a, b - Insegnante c - Dirigente

	<p>procedure in caso di evacuazione.</p> <p>3. Possesso o uso di sigarette anche elettroniche.</p>	<p>dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>c) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</p> <p>d) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni</p>	<p><b>Scolastico</b></p> <p><b>d- Dirigente sc scolastico + CdC straordinario</b></p>
<p><b>Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche</b></p>	<p>1. Comportamenti violenti che danneggiano le strutture scolastiche o gli arredi (es. scrivere e/o imbrattare muri, porte, armadietti e altri arredi e attrezzature nei laboratori all'interno o nelle vicinanze della scuola o durante uscite didattiche, visite o viaggi d'istruzione).</p> <p>2. Alterazione e/o manomissione di registri o altri documenti della scuola.</p>	<p>a) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>b) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico</p> <p>c) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</p> <p>d) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno</p> <p>e) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni</p> <p>f) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 5 giorni</p> <p>g) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi in caso di recidiva oppure ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente</p>	<p><b>a- Insegnante</b></p> <p><b>b, c - Dirigente Scolastico</b></p> <p><b>d, e, f - Dirigente Scolastico + CdC straordinario</b></p> <p><b>g – Consiglio di Istituto</b></p>

***I richiami e le sanzioni verranno comminati con gradualità in base alla gravità dell'infrazione, al suo reiterarsi e alla valutazione dell'Organo deputato a irrogare la sanzione.***

#### **Art. 6 - Esami di Stato**

*Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla*

Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi di eventuali **candidati privatisti**.

#### **Art. 7 - Modalità irrogazione sanzioni disciplinari**

- a) Il docente individua i comportamenti che si caratterizzano come infrazioni delle macro-aree.
- b) Ogni sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
- c) Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, "l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato", occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico" attraverso una esaustiva relazione scritta.
- d) Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, alla luce del GRPR RGPD n. 679 del 2016 e del Dlgs 101 del 2018.
- e) Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, in quanto segue il suo iter fino alla conclusione.

#### **Art. 8 Conversione delle sanzioni**

Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dell'alunno dalla scuola il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la **possibilità di convertire le sanzioni** comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) pulizia del giardino;
- c) collaborazione con il personale ausiliario;
- d) riordino della biblioteca, dei laboratori o di altri locali;
- e) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- f) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- g) attività di volontariato.

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità e risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

**Art. 9 - Procedure e termini per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente/studentessa dalla scuola e per le impugnazioni.**

**1. Procedure**

- a) *Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori), può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.*
- b) *Le richieste di sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.*
- c) *Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni dell'alunno che sarà convocato in apposito incontro col Dirigente stesso, alla presenza dei genitori/tutori/affidatari. Della seduta andrà redatto apposito verbale; funge da segretario il collaboratore del Dirigente Scolastico.*
- d) *Al termine della fase istruttoria, il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, che, in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le sue componenti ivi compresi i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga, qualora faccia parte del Consiglio il genitore dell'alunno sanzionato. Della convocazione del Consiglio di classe viene dato contestuale avviso alla famiglia dell'alunno.*
- e) *Il Consiglio di Classe deve concludere il procedimento entro i cinque giorni successivi dalla data di ricezione delle richieste di cui al punto b) del presente articolo.*
- f) *La delibera, assunta a maggioranza, deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.*

**2. Impugnazioni**

- a) *A garanzia del diritto alla difesa, contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti B. C. D. E. F. dell'art. 4 del presente Regolamento, è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.*
- b) *Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione e deve essere trasmesso al Presidente dell'Organo, ossia al Dirigente scolastico, via pec o tramite consegna a mano in busta chiusa, apponendo sulla busta, o nell'oggetto della pec, la dicitura: "Ricorso avverso sanzione disciplinare. Alunno (cognome /nome/classe)".*
- c) *Il ricorso può essere altresì trasmesso tramite raccomandata A/R e dovrà pervenire entro i termini di cui al punto al punto A. del presente articolo. Non farà fede la data di ricezione della raccomandata.*
- d) *Il ricorso all'Organo di garanzia non sospende i provvedimenti di allontanamento dell'alunno dalla scuola, stante il principio generale di esecutività degli atti amministrativi, ancorchè non definitivi. La sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.*
- e) *L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni a partire dalla ricezione del ricorso scritto. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.*
- f) *L'Organo di Garanzia interno dura in carica tre anni.*
- g) *L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, da due genitori individuati tra rappresentanti eletti nei consigli delle classi prime e seconde, rappresentativi dei diversi plessi dell'Istituto e da due membri supplenti, uno per ciascuna componente, individuati con le medesime modalità dei membri di diritto. Le funzioni di segretario sono affidate ad un docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del Presidente, il segretario ne assume le funzioni.*

- h) L'Organo di Garanzia interno emette un provvedimento definitivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono da ritenersi valide se sono presenti tutti i membri (organo perfetto).*
- i) L'astensione dal voto di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.*
- j) Le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.*
- k) Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.*
- l) L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.*
- m) Avverso le decisioni dell'organo di garanzia interno è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, previa acquisizione del parere vincolante dell'Organo di garanzia Regionale.*